



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

"Firmissima est inter pares amicitia"

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo – Roma



REGOLAMENTO NAZIONALE

GENERALITA'

Con provvedimento prot.n.1446 del 10/01/2017 l'Agenda delle Entrate Direzione Regionale del Lazio ha iscritto all'Anagrafe delle Onlus l'ANVVF-CN con effetto dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4 comma 2 del DM 18 luglio 2003 n.266, per cui l'Associazione assume l'acronimo di Onlus da inserire in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

L'Associazione può legittimamente usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgo 4 dicembre 1997 n.460 affinché permangano le condizioni da questo previsto

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La conformità degli Statuti Provinciali, è assicurata dallo Statuto tipo predisposto da una Commissione Nazionale. Le Sezioni Provinciali, nell'ambito della loro autonomia, possono inserire ulteriori norme che tengano conto delle peculiarità e attitudini locali per valorizzare ulteriormente l'attività nel territorio.

Le Sezioni Provinciali, sono tenute ad adeguare i loro Statuti entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto Nazionale e subito dopo dovranno trasmettere i rispettivi Statuti, approvati dalle Assemblee dei Soci, all'Ufficio di Presidenza Nazionale, anche al fine di una verifica di conformità alle norme cardine dello Statuto Nazionale.

Inoltre, le stesse Sezioni, devono tener conto dei criteri regionali e/o provinciali richiesti dagli Enti competenti per l'iscrizione all'Albo e/o Registri del volontariato.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPI

Le Sezioni Provinciali dovranno:

- a) esercitare la propria attività nel rispetto delle normative vigenti; in particolare, si suggerisce l'iscrizione ai Registri del Volontariato della propria Provincia o Regione.
 - b) Per le attività nel territorio, le Sezioni Provinciali possono sottoscrivere convenzioni e/o protocolli d'intesa con i rispettivi Comandi VV.F al fine di porre in essere un rapporto di proficua collaborazione utilizzando il patrimonio di conoscenza professionale acquisito durante gli anni di servizio prestato nel Corpo. Tali intese saranno finalizzate a progetti locali di sensibilizzazione e divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza; le regole per l'auto protezione con i conseguenti comportamenti da tenere, in presenza dei diversi fattori oggettivi di rischio negli ambienti di vita.
 - c) Gli organismi statutari delle Sezioni Provinciali ed i singoli Soci non possono svolgere attività di sindacato o patronato attivo in seno all'Associazione.
 - d) Nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale si potrà procedere ad appropriate ricerche ai fini di una raccolta della documentazione storica esistente nei vari Comandi Provinciali per una sua archiviazione informatica;
 - e) Le attività sociali di beneficenza a favore delle persone in situazione di grave necessità ed il sostegno a favore di cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all'Estero potranno essere svolte con raccolta fondi e attività commerciali marginali.
- f) Nell'ambito della divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza da rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, l'associazione può svolgere anche l'attività di vigilanza ove richiesta da soggetti pubblici e privati, per ragioni di solidarietà sociale, ovvero senza scopo di lucro.**

La suddetta attività viene svolta attraverso i soci in possesso dei prescritti attestati di idoneità tecnica rilasciata dai Comandi VV.F. competenti.

Le strutture dell'associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio, attività che siano o che risultino in contrapposizione a quelle svolte dal Corpo Nazionale dei VV.F. o di sua esclusiva specifica competenza.

ART. 3 - RAPPRESENTANZA

Particolare cura dovrà essere prestata affinché lo stendardo dell'Associazione sia adeguatamente rappresentato nei cerimoniali con Socio/Soci in abito sociale

ART. 4 - STENDARDO

1 . Lo Stendardo sarà formato da:

a) Drappo tricolore quadrato 60x60, contornato da frangia dorata e senza alcuno stemma o scritta all'interno;

b) Nastro azzurro da appendere all'asta con le seguenti diciture lungo le fasce:

1° fascia su due righe e lettere rivolte verso l'alto: (lettere alte cm.3) ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO (lettere alte cm.2) DEL CORPO NAZIONALE

2° fascia su di una riga e con lettere rivolte verso il basso: (lettere alte cm.4) SEZIONE DI...(+ il nome della Provincia) oppure SEDE LOCALE DI... + il nome del Comune della Sede

Asta divisibile in tre pezzi completa di puntale a lancia con, da entrambi i lati, lo stemma a fiamma dorata del Corpo Nazionale.

2 . Lo Stendardo dell'Associazione Nazionale è tenuto presso la sede nazionale dell'Associazione. Lo Stendardo, sostenuto da un Alfiere con rappresentanza di due soci, partecipa alla cerimonia per la ricorrenza della festività di S. Barbara e alle altre manifestazioni ufficiali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, previe intese con il Comando di appartenenza e secondo il cerimoniale previsto per l'occasione, nonché alle manifestazioni organizzate dalle Associazioni d'Arma e nelle ricorrenze civili, **"In tali occasioni cerimoniali l'Alfiere e i due Soci di scorta indosseranno, la divisa da lavoro, l'elmo nero Mispa, segno di appartenenza e di visibilità, nonché i guanti bianchi per il rispetto dovuto allo Stendardo Nazionale"**.

3 . Lo Stendardo presenza anche in caso di rito funebre, salvo la contrarietà dei famigliari.

Per tutte le altre occasioni non contemplate, l'uso dello Stendardo dovrà essere autorizzato dal Presidente Provinciale. In caso di eventi interprovinciali o Regionale, i Presidenti delle Sezioni interessate, decidono d'intesa con il Coordinatore Regionale- È ammesso l'uso di posta elettronica.

4 . Per ragioni organizzative e di rappresentanza le Sezioni Provinciali possono dotarsi di un secondo stendardo.

ART. 5 - ABITO SOCIALE

Le regole e le definizioni dell'abito sociale sono le seguenti:

1. L'abito sociale va indossato in tutte le manifestazioni ufficiali dell'Associazione, siano esse, provinciali, regionali, nazionali o internazionali.

2. L'abito è stato definito in giacca blu scuro, pantalone grigio, (gonna o pantalone per le signore), camicia azzurra, cravatta con distintivo e distintivo da taschino, (come da logo depositato).

3. Per le attività formative e/o di partecipazione a manifestazioni di volontariato, concordate con il Dipartimento o con altre Associazioni, le Sezioni si doteranno dell'abbigliamento che il Corpo Nazionale renderà disponibile e che potrà essere adeguato in conformità alle deliberazioni **degli organistatutari**.

4. Alla Commissione Vestiario sono demandati compiti di studio, di proposta e di indirizzo in materia di vestiario dei soci, nonché di coordinamento delle modalità d'uso del vestiario stesso e per l'acquisizione di capi dismessi dal Corpo Nazionale.

ART. 6 - SOCI

I Soci, memori dei rischi vissuti in nome della solidarietà con i cittadini quali dipendenti con qualunque grado o qualifica nel Corpo Nazionale VV.F, sono moralmente tenuti al rispetto degli alti valori sociali contenuti nel motto dell'Associazione

**“FIRMISSIMA EST INTER PARES
AMICITIA”**

(solidissima è l'amicizia fra pari)

1- Per acquisire la qualità di socio, l'interessato deve presentare alla Sezione competente per territorio apposita domanda su modulo prestampato dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, corredata da una fotografia formato tessera e controfirmata, per la presentazione, da almeno due Soci.

Contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà essere versata la quota sociale.

Successivamente l'Ufficio di Presidenza Nazionale provvede alla emissione della tessera associativa da inviare alla Sezione Provinciale che a sua volta la consegnerà al nuovo Socio.

2 - Qualora il Consiglio Provinciale respingesse la domanda, deve darne comunicazione all'interessato indicando il motivo del rigetto; la comunicazione, nel rispetto delle normative sulla privacy, dovrà essere consegnata direttamente all'interessato.

3 - Copia di tutti i provvedimenti di non ammissione dovrà essere inviata dalla Sezione Provinciale all'Ufficio di Presidenza Nazionale solo in presenza di ricorso da parte dell'interessato.

4 - Contro il provvedimento di diniego del Consiglio Provinciale, l'interessato può ricorrere all'Ufficio di Presidenza Nazionale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

5 - Qualora cessino le cause che impedivano l'ammissione a socio, ovvero intervenga un fatto nuovo

rilevante agli effetti di quanto previsto dallo Statuto, la domanda può essere nuovamente proposta.

6 - Il socio è tenuto a comunicare alla Sezione presso cui è iscritto l'eventuale cambiamento di residenza.

7 - Qualora il socio porti la propria residenza fuori dalla circoscrizione può presentarsi alla nuova Sezione esibendo il certificato di residenza e chiedendone il trasferimento.

8 - La Sezione nella cui circoscrizione il socio si è trasferito provvede a darne comunicazione alla Sezione di provenienza e a richiedere alla stessa l'invio dell'eventuale documentazione del socio medesimo.

9 - In casi particolari, qualora un aspirante socio intenda iscriversi in una Sezione diversa da quella di competenza per territorio dovrà richiedere e motivare all'Ufficio di Presidenza Nazionale la sua iscrizione tramite la Sezione Provinciale che esprime il proprio motivato parere, tenendo presente quanto previsto da l'art. 6 comma 2 dello Statuto Nazionale.

10 - Il rinnovo con il contestuale trasferimento dell'iscrizione di un socio ad altra Sezione Provinciale diversa da quella del territorio di appartenenza potrà essere richiesto all'Ufficio di Presidenza Nazionale che esprimerà parere vincolante con l'intesa delle Sezioni Provinciali e relativo Coordinatore Regionale.

11 - L'iscrizione dovrà essere inserita nel sistema informatico nazionale al quale ogni Sezione Provinciale dovrà necessariamente accedere con adeguata Username e Password che verrà rilasciata ai Presidenti e Segretari di Sezione nonché ai Coordinatori Regionali e ai Componenti l'Ufficio di Presidenza Nazionale. L'inserimento nel sistema informatico Nazionale è condizione vincolante per la stampa della tessera associativa che dal Responsabile del tesseramento verrà inviata direttamente al Presidente della Sezione Provinciale di appartenenza. Il Responsabile del tesseramento ha il potere di rettificare la tipologia del Socio inserito se non in regola con le norme statutarie, dandone comunicazione al Presidente della Sezione.

12 - In caso di smarrimento o furto della tessera, il socio deve darne comunicazione immediata al Consiglio Provinciale.

13 - I soci possono accedere alle cariche sociali sia nazionali, regionali e provinciali ed essere designati quali Delegati al Congresso Nazionale.

14 - Quanto enunciato nello Statuto, vale per tutti i soci indistintamente dalla qualifica di appartenenza.

15 - I soci hanno il dovere di versare la quota annuale associativa nei termini stabiliti dai regolamenti provinciali. – Le Sezioni Provinciali, versano alla Tesoreria Nazionale le quote associative entro il termine tassativo del 30 giugno di ogni anno. La Sezione Provinciale provvederà a sospendere il Socio moroso dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza Nazionale. I Soci sospesi dovranno rinnovare la tessera con il pagamento della quota annuale entro e non oltre i 30 giorni dalla comunicazione della Sezione Provinciale di appartenenza in caso contrario verranno considerati dimessi e perderanno tutti i diritti associativi e l'utilizzo della tessera.

16 - Vista la nuova normativa europea sulla privacy GDPR:

a) Conferma della quota aggiuntiva (€5,00) per nuova iscrizione sia essa di ex socio che di nuovo iscritto,

b) Rivisitazione della quota (€4,00) necessaria per la duplicazione della tessera societaria.

17 – Sostituzione tessera in caso di furto:

a) In caso di furto della tessera nel momento in cui il socio richiede il duplicato alla sezione, a fronte della presentazione della denuncia di furto, gli venga rilasciato gratuitamente.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI

Vale statuto – vale Codice Etico

ART. 8 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Le forme e i modi della collaborazione tra l'Associazione Nazionale e le Associazioni affiliate dovranno essere oggetto di una apposita intesa con l'Associazione Nazionale VV.F. da trascriversi in specifico atto scritto e sottoscritto dai reciproci Presidenti e approvato dagli Organismi deliberanti di entrambe.

L'affiliazione non potrà comportare alcun onere economico per l'Associazione Nazionale VV.F.

L'Associazione Nazionale VV.F. e le Associazioni affiliate potranno definire comuni piani di lavoro e di attività con la possibilità di raccolta fondi finalizzate ai progetti comuni anche in accordo con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per tutte quelle attività istituzionali di specifica competenza del Corpo stesso.

Le Associazioni affiliate manterranno il proprio status giuridico e la propria autonomia economico patrimoniale in essere all'atto dell'affiliazione.

Nell'impossibilità di attuare forme di affiliazione con le Associazioni Consorelle, si definirà un documento d'intesa tra le parti al fine di rendere possibili idonee e appropriate forme di collaborazione.

ART. 9 - CONSIGLIO D'ONORE – SOCI D'ONORE

I soci d'Onore, oltre che nell'Albo Nazionale, vengono iscritti d'ufficio anche presso le Sezioni competenti per territorio e lo saranno fintanto che manterranno i requisiti di ammissibilità.

La richiesta di attribuzione della qualifica di Socio D'Onore avanzata da una Sezione Provinciale a favore

di persone meritevoli di tale titolo perché distintesi per particolari meriti acquisiti a livello territoriale e nei riguardi del Corpo VV.F o dell'Associazione, dovrà essere inviata all'Ufficio di Presidenza Nazionale corredata da relazione informativa e delibera del Consiglio Provinciale.

“L'Ufficio di Presidenza verificata la presenza delle condizioni di ammissibilità comunicherà alla Sezione Provinciale che la richiesta è meritevole di approvazione da parte del Consiglio Nazionale che attribuirà la nomina a socio d'onore.

L'iscrizione del Socio d'Onore, espletate le incombenze dell'art. 9 dello Statuto Nazionale è a carico del Socio che accetta l'iscrizione.

Le persone individuate tra i famigliari deceduti per causa di servizio, di cui all'articolo 9 dello Statuto Nazionale, sono in ordine di precedenza: coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle.

È escluso ogni altro grado di parentela.

ART. 10 - SOCI BENEMERITI

1 - I soci che saranno nominati benemeriti dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto.

2 - Si potrà nominare socio benemerito anche persona esterna al Corpo Nazionale dei VV.F., Regione Valle d'Aosta e Province Autonome, purché in regola coi requisiti suddetti, che condivide gli scopi di cui all'art.2 dello Statuto e che veramente abbia dato un contributo sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.

3 - La proposta di nomina a “Socio Benemerito” rientra nelle facoltà del Consiglio Provinciale della Sezione di appartenenza, che lo designerà dopo valutazione e approvazione assembleare da parte della stessa. La Sezione Provinciale provvederà poi a trasmettere la comunicazione alla Segreteria Nazionale per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza Nazionale. Resta comunque invariato l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.

4 - Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 dello Statuto, sono nominati Soci Benemeriti, i Soci fondatori dell'Associazione Nazionale e delle sue Strutture Territoriali. Per soci Fondatori, si intendono i soci i cui nominativi risultano come partecipanti ed inseriti nel verbale della prima assemblea, detta “Assemblea costituente” dalla quale ha avuto poi origine la struttura Nazionale o territoriale.

ART. 11 - SOCI EFFETTIVI

1 - I Vigili del Fuoco in servizio che sono iscritti con la qualifica di Socio nell'Associazione Nazionale VV.F. potranno partecipare a tutte le attività organizzate e sviluppate dall'Associazione Nazionale VV.F. con l'impegno inderogabile che l'attività associativa praticata non dovrà condizionare o limitare l'attività istituzionale in quanto iscritto nei quadri attivi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

2 - Ogni attività associativa potrà essere praticata dal Socio in forza al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nei turni liberi di servizio e se in servizio previo autorizzazione del Comando Provinciale di appartenenza.

ART. 12 - SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori:

a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie.

b) i familiari dei colleghi deceduti,

Per i familiari delle categorie a) e b) si intendono unicamente coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle.

c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto dei vari Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

d) le persone che ne fanno richiesta che condividono gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale e partecipano a specifici corsi formativi per attuare le finalità in esso previste.

Le Sezioni provinciali possono istituire nell'ambito dei Soci sostenitori la figura del collaboratore simpatizzante che deve avere tutti requisiti previsti dall'art. 6 dello Statuto Nazionale.

ART. 13 - STRUTTURE TERRITORIALI

1 -Le Strutture Territoriali, meglio identificate come Sezioni Provinciali, dovendo porre in essere le finalità previste dall' art. 2 dello Statuto Nazionale e quelle dei rispettivi Statuti, potranno provvedere all'iscrizione nei Registri del volontariato o altra forma di iscrizione a norma di legge per il riconoscimento ONLUS.

2.-Gli Organi della Sezione Provinciale sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo Provinciale;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori;

e) il Collegio dei Probiviri se non demandato al Collegio dei Probiviri Nazionale.

3) La Sede Locale ove prevista, è gestita da un Delegato che svolge in loco i compiti che gli vengono affidati dal Presidente Provinciale dal quale è comunque coordinato ed amministrato.

Il Delegato di Sede locale viene eletto dal Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti.

Esso è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci che avranno presentato per iscritto la propria candidatura secondo le procedure adottate dalla Sezione Provinciale. In occasione del Congresso Nazionale, il Consiglio Provinciale potrà essere confermato e/o rinnovato.

Qualora la Sezione lo ritenga opportuno può eleggere anche il Presidente Onorario, il quale parteciperà ai lavori del Consiglio Provinciale .

3 - Il Consiglio, con votazione interna dopo la sua elezione , provvederà in primo luogo al conferimento delle seguenti cariche nell'ordine sottostante:

- Presidente Provinciale
- Segretario Provinciale
- Tesoriere Provinciale

e successivamente ad altri eventuali incarichi tra i membri dello stesso Consiglio Provinciale.

4 - Alle votazioni interne per l'assegnazione delle varie cariche in seno al Consiglio Provinciale, partecipano con diritto di voto, tutti i componenti eletti dall'assemblea dei soci.

In caso di parità dei voti ottenuti da due candidati,, la nomina sarà attribuita a colui che da più tempo risulta iscritto all'Associazione.

Le votazioni, sia quelle dell'assemblea dei soci che quelle interne al Consiglio per la suddivisione delle varie cariche, dovranno avvenire a mezzo di opportune schede predisposte.

Il Consiglio Provinciale così votato resta in carica quattro anni.

5 - In caso di dimissioni di componenti del Consiglio Provinciale, ovvero siano nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione con i soci che, nella elezione per il Consiglio Provinciale immediatamente precedente, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Esaurita la disponibilità di tali soci, il Consiglio dovrà essere integrato con altri soci. Detti soci fanno parte del Consiglio Provinciale in piena parità di diritti e doveri con gli altri componenti, fino all'assemblea dei soci che il Presidente Provinciale dovrà convocare entro 30 giorni dalla cooptazione.

L'assemblea provvederà a ratificare la cooptazione con il voto, ovvero, in caso di mancata approvazione, ad eleggere seduta stante altri soci in sostituzione dei posti vacanti.

6 - Perdono la qualità di componenti del Consiglio Provinciale coloro che non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.

Il Consiglio Provinciale preso atto della decadenza dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, all'interessato mediante lettera raccomandata.

I componenti del Consiglio Provinciale decaduti dalla carica saranno sostituiti con la medesima procedura prevista dai commi precedenti per i componenti dimissionari.

7 - Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale scadranno dal loro mandato contemporaneamente a quelli dell'assemblea quadriennale.

ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Vale Statuto

ART. 15 - CONGRESSO NAZIONALE

1 - Il Congresso Nazionale è convocato almeno 60 giorni prima dalla data del suo inizio dal Presidente Nazionale in carica, ogni quattro anni, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio d'Onore per un più efficace raccordo organizzativo e funzionale per tutta la durata del Congresso.

2 - In preparazione del Congresso Nazionale le Sezioni Provinciali convocano le rispettive Assemblee dei Soci con funzioni congressuali per rinnovare e/o confermare gli Organismi Dirigenti e per discutere: i temi congressuali; nonché gli indirizzi programmatici ed organizzativi del proprio livello ed eleggere i Delegati e relativi supplenti per la partecipazione ai lavori del Congresso Nazionale, secondo le modalità di partecipazione previste dall'art. 15 dello Statuto Nazionale.

3 - Le Assemblee Congressuali Provinciali sono convocate dai Presidenti di Sezione su delibera dei rispettivi Consigli, entro i tempi definiti dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Le Assemblee congressuali regionali o interregionali, alla presenza dei Delegati provinciali eletti per la partecipazione al Congresso Nazionale, sono convocate dai Coordinatori Regionali, sentiti i rispettivi Presidenti di Sezione, entro i tempi definiti dall'Ufficio di Presidenza Nazionale e comunque, subito dopo la tenuta dei Congressi Provinciali. In tale sede dovranno essere approfonditi ulteriormente i temi congressuali ed eletti i rispettivi Coordinatori Regionali e Consiglieri Nazionali, per la loro presa d'atto di ratifica da parte del Congresso Nazionale, quali componenti del Consiglio Nazionale. La stessa indicazione

vale per i Vice Coordinatori regionali che in caso di impedimento, sostituiscono i Coordinatori Regionali.

4 - Il Congresso Nazionale viene ordinariamente convocato ogni quattro anni per assolvere ai compiti previsti dall'articolo 15 dello Statuto Nazionale. I Delegati supplenti, non più di due per ogni Sezione possono sostituire i Delegati effettivi purché eletti nei Congressi di Sezione, ed espressamente indicati nei relativi verbali. I Delegati provinciali possono, inoltre, essere muniti di una sola delega di altro Delegato della stessa Sezione o di altra Provincia della stessa Regione.

5 - Il Congresso Nazionale è valido se sono presenti almeno 2/3 dei Delegati eletti, comprese le deleghe, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

6 - Il Congresso Nazionale è presieduto in apertura dal Presidente Nazionale in carica che provvede a fare eleggere il Presidente dell'Assemblea, due Vice Presidenti, due Segretari e un Collegio elettorale composto da: un Presidente, un Segretario e tre membri che provvedono, una volta verificata la validità del Congresso, a tutte le operazioni di voto e di scrutinio come da procedure elettorali.

I componenti della Commissione elettorale non possono far parte di nessuna lista di candidati e cessano la loro carica al termine del Congresso. Il Presidente dell'Assemblea Congressuale deve assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e ha altresì la facoltà di proporre al Congresso il tempo della durata degli interventi in relazione al numero dei delegati che hanno richiesto di prendere la parola e tenendo conto di tutti gli adempimenti congressuali da portare a compimento.

6 - Al Congresso partecipano:

A. con diritto di voto:

I Delegati provinciali in regola con il versamento della quota annuale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. - Il numero dei Delegati provinciali che con diritto di voto e di parola partecipano al Congresso Nazionale è così ripartito:

- un delegato per ogni Sezione provinciale qualunque sia il numero dei Soci e, in aggiunta :

1 Delegato da 51 a 100 iscritti alla Sezione Provinciale;

2 Delegati da 101 a 200 iscritti alla Sezione Provinciale 3 Delegati

da 201 a 300 iscritti alla Sezione Provinciale 4 Delegati da 301 a

400 iscritti alla Sezione Provinciale 5 Delegati da 401 a 500

iscritti alla Sezione Provinciale

oltre i 500 iscritti un altro Delegato ogni ulteriori 500 iscritti alla Sezione Provinciale.

B. senza diritto di voto:

I componenti del Consiglio Nazionale uscente se non delegati

Il Presidente onorario e gli ex Presidenti Nazionali se non delegati; I

Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probitivi.

Il Consiglio d'Onore, con facoltà di esprimere, anche per iscritto, pareri non vincolanti da inserire a verbale.

Sono altresì invitati quali uditori:

- tutti i cittadini, che faranno richiesta scritta all'Ufficio di Presidenza Nazionale almeno 15 giorni prima della data di inizio del Congresso Nazionale per essere accreditati, motivando nella richiesta l'interesse per l'Associazione;

- Rappresentanti stranieri di Associazioni analoghe all'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale che dovranno richiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza Nazionale di essere accreditati.

- Le spese per la partecipazione dei Delegati Provinciali al Congresso Nazionale sono a carico delle Sezioni.

- Le spese di partecipazione dei Componenti del Consiglio Nazionale e dei Presidenti dei Revisori dei Conti e dei Probitivi sono a carico della Tesoreria Nazionale.

- Le spese per gli uditori accreditati sono a loro carico.

7 - Tutte le variazioni relative alle deleghe rilasciate ai delegati o la presenza di delegati supplenti, devono essere comunicate, con relative attestazioni, alla segreteria del Congresso prima dell'inizio dei lavori.

8 - Il Presidente, i V. Presidenti e la Segreteria del Congresso cessano dalla loro carica al termine del Congresso.

9 - Data di convocazione e luogo di svolgimento del Congresso sono comunicati dall'Ufficio di Presidenza Nazionale. Il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale, di concerto e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a tutti gli adempimenti per l'organizzazione logistica del Congresso.

ART. 16 - CONSIGLIO NAZIONALE

1 Il Consiglio Nazionale è composto dai Coordinatori Regionali, **dai rappresentanti delle Province Autonome di Trento e Bolzano** e dai rappresentanti regionali eletti in ciascuna Regione che assumono

la carica di Consigliere Nazionale, sulla base della rappresentatività calcolata in rapporto agli iscritti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento del Congresso Nazionale. La ripartizione, definita nella norma transitoria dello Statuto Nazionale è la seguente:

- fino a 350 iscritti 1 Consigliere;
- da 351 a 700 iscritti 2 Consiglieri;
- da 701 a 1.100. iscritti 3 Consiglieri;
- da 1.101 a 1400 iscritti 4 Consiglieri;
- oltre 1.401 iscritti 5 Consiglieri.

Nella suddetta rappresentanza sono compresi anche i Coordinatori Regionali.

La convocazione del Consiglio Nazionale prevista dall'articolo 16 dello Statuto Nazionale è disposta con avviso scritto a tutti gli aventi diritto a parteciparvi da inviarsi, in alternativa, a mezzo fax, telegramma, e-mail personale con avviso di ricezione e lettura e con pubblicazione della convocazione nel Sito nazionale dell'Associazione Nazionale VV.F.

Il Consiglio Nazionale di norma si riunisce due volte all'anno. Per esigenze particolari possono convocarsi anche riunioni in forma on-line purché gli argomenti da trattare non implicino la necessità di un aperto dibattito assembleare e comunque non siano in contrasto con le norme statutarie e regolamentari, e o quando le decisioni da assumere rivestano carattere di urgenza.

2 - La delega, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza ed i componenti del Consiglio Nazionale, dovrà essere conferita per iscritto. L'originale della delega sottoscritta dal delegante deve essere, per la sua validità, consegnata al Presidente dell'Associazione almeno tre giorni prima della convocazione e per casi urgenti all'inizio del Consiglio stesso.

Così pure i Vice Coordinatori che surrogano gli eletti, che per giustificati motivi hanno presentato le dimissioni.

I subentranti rimarranno in carica per il residuale periodo dei quattro anni statutariamente previsti.

Qualora un Coordinatore Regionale che risulta come unico rappresentante di Regione, viene eletto all'Ufficio di Presidenza Nazionale, decade da Coordinatore e gli subentra, come facente funzioni, il Vice Coordinatore Regionale per assolvere ai compiti di Coordinamento previsti a norma di Statuto e Regolamento.

In tal caso, la Regione che ha un solo rappresentante in Consiglio Nazionale, secondo la ripartizione di cui al presente articolo, non potrà aver diritto ad altro posto oltre quello già riconosciuto con il proprio rappresentante eletto anche nell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Le Regioni con più di un rappresentante, seguono lo stesso criterio con appropriate sostituzioni che comunque non possono comportare modifiche al criterio di ripartizione delle rappresentanze regionali in seno al Consiglio Nazionale.

ART. 17- L'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1 – L'Ufficio di Presidenza Nazionale, in quanto Organo di governo viene eletto dal Consiglio Nazionale e adempie ai compiti previsti dall'art. 17 dello Statuto Nazionale ed in particolare:

- a)- cura la gestione amministrativa e di bilancio dell'Associazione;
- b)- propone eventuali modifiche al bilancio che implicano impegni inderogabili per l'Associazione; c)- esprime pareri sulle questioni sottoposte dal Presidente;
- d)- redige il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile lo sottopone per l'approvazione al Consiglio Nazionale, unitamente al bilancio preventivo redatto sulla base degli elementi forniti dalla Tesoreria Nazionale;
- e)- può istituire specifiche commissioni con particolari incarichi nell'ambito dei fini istituzionali e designare singoli ispettori che riferiscano anche per iscritto su specifiche situazioni;

2 – L'Ufficio di Presidenza Nazionale è

- costituito: a)- dal Presidente Nazionale;
- b)- dal Presidente Onorario il quale nelle occasioni più rilevanti previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale collabora con il Presidente Nazionale;
- c)- dal Segretario Nazionale il quale coordina l'attività dell'Ufficio di Presidenza;
- d)- dall'Economo Tesoriere che amministra i beni di competenza dell'Associazione Nazionale.
- f)- dai Consiglieri eletti all'Ufficio di Presidenza.

3)- L'Ufficio di Presidenza Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o quando lo richiedano la metà più uno dei suoi componenti.

4)- L'Ufficio di Presidenza Nazionale, per le quotidiane necessità di gestione della propria Sede, può avvalersi delle prestazioni di associati residenti in loco. Le prestazioni saranno volontarie e gratuite; fatte salve le spese sostenute e documentate per le quali spetta il rimborso.

IL SEGRETARIO NAZIONALE (Regolamento Nazionale)

1 - Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale provvedendo alle varie incombenze amministrative d'intesa con lo stesso. Quale titolare della Segreteria Nazionale, coordina tutte le attività dell'Associazione Nazionale, espletando tutte le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, riceve le segnalazioni e le richieste di adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei soci e provvede a rimettere il fascicolo all'Organo preposto statutariamente per l'esame della richiesta, informando per conoscenza il Collegio dei Probiviri.

2. - Il Segretario Nazionale, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) Provvede alla convocazione con relativo ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, su disposizione del Presidente Nazionale;
- b) cura e mantiene i rapporti con le Segreterie di altre Associazioni affini;
- c). cura l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria Nazionale, al fine di provvedere alla diffusione delle informazioni relative a tutte le attività dell'Associazione Nazionale sia all'interno che all'esterno;
- d). assiste i Consigli Provinciali nell'opera di proselitismo verso i soci e coordina tutte le attività sociali che gli venissero richieste dagli stessi Consigli Provinciali;
- e) organizza i lavori inerenti le riunioni del Consiglio Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, del Congresso Nazionale e ne tiene i verbali, letti ed approvati ad ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale.
- f.) assiste il Presidente Nazionale ed il suo ufficio nell'esercizio delle sue funzioni e firma, congiuntamente al Presidente Nazionale, tutti gli atti dell'Associazione Nazionale;
- g) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli Organi dell'Associazione, effettuando gli opportuni accertamenti circa gli adempimenti operativi delle Sezioni provinciali, proponendo al Presidente Nazionale, in caso di inadempienza, le iniziative necessarie ed i relativi provvedimenti, da assumere al fine di ovviare alle carenze riscontrate;
- h) visiona i programmi deliberati dagli Organi Provinciali relativi alle attività delle Sedi Provinciali e li rimette, con il proprio parere, all'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- i). riceve le segnalazioni e le richieste di adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci, da parte degli Organi proponenti, provvedendo ad informare l'Ufficio di Presidenza Nazionale e rimette i fascicoli al Collegio dei Probiviri per la prosecuzione dei procedimenti di competenza;
- l) . provvede all'esecuzione, previa notifica, dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri a carico dei soci;

3. . L'ufficio di Segreteria Nazionale provvede sotto la direzione del Segretario Nazionale:

- a) alla registrazione centralizzata di tutti i soci dell'Associazione, curando l'aggiornamento e la revisione annuale degli schedari;
- b) alla gestione degli elenchi di eventuali attività speciali, sportive, o altre;
- c.) al rilascio dei diplomi, delle tessere e dei distintivi per l'attribuzione delle qualifiche di Socio Onorario;
- d) al rilascio di eventuali attestati di benemerenzza, dopo la delibera di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, previa comunicazione al Consiglio Nazionale;
- e) a coordinare tutte le attività di assistenza, richieste dalle Sezioni;
- f) . all'organizzazione delle manifestazioni sociali a livello nazionale;
- g) alla custodia ed alla archiviazione degli atti ufficiali dell'Associazione Nazionale;
- h) a dare attuazione a tutti i provvedimenti relativi alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale.

4. . Il Segretario Nazionale collabora con il Direttore responsabile e la Redazione della Rivista IL VIGILE DEL FUOCO.

IL TESORIERE NAZIONALE

1.- La Tesoreria Nazionale gestisce tutte le entrate di pertinenza della Sede Nazionale.

2. - Il Tesoriere Nazionale, in particolare:

- a) provvede al pagamento delle spese ordinarie per il funzionamento degli Organi e degli Uffici della Sede Nazionale.
- b) provvede al pagamento delle spese straordinarie, dopo delibera di approvazione del Consiglio Nazionale;
- c) tiene la registrazione contabile delle entrate e delle uscite di cassa dell'Associazione Nazionale

- e cura la raccolta della documentazione relativa ad ogni singola operazione;
- d) provvede all'acquisto del materiale sociale e ne stabilisce i relativi corrispettivi sia alle Sedi Provinciali, sia al singolo socio;
- e) compila il bilancio annuale consuntivo e lo sottopone all'Ufficio di Presidenza Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno, e fornisce a detto Ufficio gli elementi per la redazione del bilancio preventivo. Redige anche il conto consuntivo quadriennale dell'Associazione Nazionale e fornisce all'Ufficio di Presidenza Nazionale gli elementi necessari per la relazione da presentare al Congresso Nazionale;
- f) stabilisce, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il genere di documentazione ritenuta valida, quale giustificativa delle registrazioni contabili per la Sede Nazionale;
- g) assiste i Tesorieri Provinciali nella soluzione di eventuali problemi di gestione amministrativa che si dovessero verificare;
- h) fornisce, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria della Sede Nazionale.

3. La Tesoreria Nazionale fa capo al Tesoriere Nazionale, il quale firma tutti gli atti relativi all'ufficio.

ART. 18 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1 - Il Presidente Nazionale esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto Nazionale.

Egli rappresenta l'Associazione Nazionale in tutte le occasioni e manifestazioni sociali, sia Nazionali che internazionali ed anche nel caso in cui l'Associazione stessa debba stare in giudizio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Presidente Nazionale, sulle questioni di maggiore rilevanza, approvate dal Consiglio Nazionale, richiede al Consiglio d'Onore ogni utile apporto consultivo e ogni contributo necessario al raccordo fra l'Amministrazione e l'Associazione.

Presiede l'ufficio di Presidenza, coadiuvato dal Segretario Nazionale.

Può attribuire parte delle sue competenze con delega scritta ad uno o più componenti l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Nazionale promuove, di concerto con il Segretario Nazionale, le iniziative che ritiene siano utili al raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

2 - In particolare, il Presidente Nazionale:

- a). firma, congiuntamente al Segretario Nazionale, tutti gli atti ufficiali dell'Associazione Nazionale;
- b). apre i lavori del Congresso Nazionale;
- c). presiede l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- d). esegue tramite la Segreteria Nazionale, i provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti e dal Collegio dei Probiviri in sede di ricorso a carico dei soci;
- e). adotta, nei casi di urgenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, il provvedimento di sospensione cautelare dall'Associazione, nei confronti di quei soci, il cui comportamento sia ritenuto gravemente pregiudizievole per il buon nome dell'Associazione stessa;
- f). adotta, sentito l'Ufficio di Presidenza Nazionale, il provvedimento di sospensione cautelare, nei confronti di quei soci sottoposti a procedimento penale dalla Magistratura dello Stato per reati non colposi. Il provvedimento è rimesso al Collegio dei Probiviri per il giudizio di merito;
- g). assume, con l'assistenza della Segreteria e della Tesoreria Nazionale, tutti gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari, al fine di ovviare con urgenza a gravi inadempienze operative degli Organi Provinciali o Nazionali, riferendo con urgenza all'Ufficio di Presidenza Nazionale ed informando lo stesso Consiglio Nazionale.

ART. 19 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Valgono le norme Statutarie

ART. 20 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti, è diretto ad accertare che ogni entrata ed uscita della Tesoreria Nazionale corrisponda a precisa registrazione contabile e sia giustificata da idonea documentazione contenente le indicazioni degli elementi atti ad individuare il titolo dell'operazione.

Al fine del precedente comma, il Collegio, che nel suo interno designa il Presidente, può effettuare controlli presso la Tesoreria Nazionale.

Il Collegio, in occasione delle visite di controllo presso la Tesoreria Nazionale, verbalizza le risultanze e rimette copia alla Segreteria ed alla Tesoreria Nazionali per gli atti d'ufficio e per debita conoscenza.

Il Presidente del Collegio, in occasione del Congresso Nazionale, fornisce al Presidente Nazionale uscente

tutti gli elementi che possono essere utili per la compilazione della relazione consuntiva quadriennale posta all'approvazione del Congresso stesso.

I controlli annuali sono di regola effettuati dal Presidente del Collegio e da due Membri. Il Presidente chiede al Tesoriere di mettere a disposizione la documentazione della contabilità per gli eventuali controlli periodici.

ART. 21 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri svolge le funzioni di arbitrato ed assolve ai propri compiti, nell'ambito e nei limiti dell'art. 21 dello Statuto Nazionale.

Esso viene informato dall'Organo competente, delle violazioni statutarie e regolamentari e dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci sottoposti a giudizio.

Il Collegio dei Probiviri esamina i ricorsi proposti dai soci contro i provvedimenti disciplinari posti a loro carico.

Il Presidente del Collegio, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, deve riunire il Collegio, fissando la data e il luogo del procedimento avvertendo la Segreteria Nazionale ed i soggetti interessati.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale o i Consigli Provinciali che hanno proposto il procedimento disciplinare, possono nominare un relatore che ha diritto di essere sentito dal Collegio in sede di riunione, nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale.

Pari diritto è riconosciuto al socio sottoposto a giudizio, il quale ha facoltà di nominare un relatore di difesa. Il dibattito non è pubblico.

Al termine del procedimento, sentite le parti, qualora ne abbiano fatto richiesta, il Collegio si ritira in seduta per l'emissione del giudizio finale che è inappellabile.

La durata della sospensione è emessa dal Collegio a suo insindacabile giudizio.

L'emissione del giudizio finale da parte del Collegio comporta la revoca di ogni provvedimento cautelare adottato dagli Organi competenti.

I provvedimenti di cui sopra sono comunicati al Presidente Nazionale il quale tramite la Segreteria Nazionale, provvede alla procedura di notifica ed esecuzione.

Nel caso in cui, per un socio sottoposto a procedimento penale per delitto non doloso, sia stata disposta la sospensione cautelare dal Presidente Nazionale, ai sensi dell' art . 18, paragrafo 2, lettera f, del presente regolamento, il Collegio, in attesa del giudizio della Magistratura dello Stato, può confermare il provvedimento sospensivo.

Il socio sanzionato dal provvedimento di sospensione dall'Associazione, perde tale sua qualità per il periodo equivalente la sospensione e non può candidarsi alle cariche sociali per il periodo determinato dagli Organi competenti e confermato dal Collegio dei Probiviri.

Il socio espulso non può più essere riammesso nell'Associazione.

ART. 22 - ORGANI DI COORDINAMENTO

Vale Statuto

ART. 23 - COORDINATORE REGIONALE

La elezione dei Coordinatori regionali e dei loro Vice avviene in sede di Assemblea regionale. I soci che intendono coprire tali incarichi dovranno avanzare la propria candidatura indicando nella lettera da inviare ai Coordinatori in carica per quale funzione intendono candidarsi. I tempi e i modi delle candidature e i procedimenti elettorali saranno definiti dall'Ufficio di Presidenza Nazionale in sede di elaborazione delle norme congressuali.

Il Coordinatore Regionale o Interregionale, costituisce una articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale.

E' centro regolatore di tutte le attività Provinciali e funge da tramite nei rapporti tra l'Ufficio di Presidenza Nazionale e le Sezioni. Esso viene eletto dai Delegati delle Sezioni Provinciali interessate, riuniti in assemblea regionale appositamente convocata, ed il cui verbale, dovrà poi essere consegnato alla Commissione Elettorale del Congresso Nazionale che provvederà alla ratifica con la qualifica di Consigliere Nazionale.

Il Coordinatore Regionale deve coordinare i lavori delle Sezioni Provinciali sviluppando i rapporti intersezionali. Può partecipare, ove ne ravvisi la necessità, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi sezionali delle Province e può chiederne la convocazione in qualsiasi momento.

In presenza di stato di crisi di Consigli Provinciali a lui assegnati, interviene per la soluzione delle problematiche, e qualora ne avverta la necessità, ha facoltà di prorogare o anticipare le elezioni per le cariche sociali degli stessi.

Il Coordinatore Regionale convoca le assemblee Regionali e interregionali cui partecipano i Presidenti ed i Segretari delle Sezioni Provinciali, oppure se questi sono impossibilitati, altri due Membri del Consiglio Provinciale di appartenenza delegati dallo stesso.

Alle assemblee regionali, il Coordinatore può invitare come uditori, senza diritto di voto, anche altre persone appartenenti o non all'Associazione che possono dare un contributo di idee alla risoluzione dei problemi in discussione. Il Coordinatore Regionale, quale appartenente al Consiglio Nazionale, svolgerà nell'ambito della propria Regione, anche tutte le funzioni che gli verranno affidate dall'Ufficio di Presidenza Nazionale o dal Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore Regionale, fornisce ai Consigli Provinciali, idee per l'elaborazione di progetti, per la realizzazione dei quali può istituire gruppi di lavoro appropriati e strettamente legati per competenze e durata alle iniziative proposte, che relazionerà poi all'Ufficio di Presidenza Nazionale. Intrattiene altresì, rapporti con le Istituzioni locali e con il Direttore Regionale del Corpo Nazionale VV.F

In caso di decesso, dimissioni o espulsione di un Coordinatore Regionale nello spazio di tempo tra due Congressi, le Sezioni Provinciali procederanno alla nomina di altro Coordinatore Regionale dandone immediata comunicazione al Segretario Nazionale per la successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

Le spese per il funzionamento delle attività di cui al presente articolo, saranno sostenute dalle Sezioni Provinciali, coordinate, in proporzione al numero dei loro iscritti in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Qualora venisse richiesta da qualche Sezione, la presenza assidua e continua del Coordinatore per problemi urgenti e persistenti, egli potrà ottenere il rimborso spese dalla Tesoreria Nazionale purché tali spostamenti siano stati in precedenza autorizzati e siano documentati.

Le spese sostenute dal Coordinatore Regionale per le funzioni di Consigliere Nazionale saranno rimborsate dalla Tesoreria Nazionale.

Per le Regioni che non hanno Sezioni costituite o hanno Sezioni inferiori al numero di 2, la funzione del Coordinatore Regionale verrà svolta dal Coordinatore Regionale della Regione più vicina, designato dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, che assume così la qualifica di Coordinatore Interregionale.

Nell'espletamento delle funzioni di Coordinatore Interregionale, le spese, purché autorizzate e documentate, saranno rimborsate dalla Tesoreria Nazionale.

Al raggiungimento delle 2 Sezioni costituite, le Sezioni provvederanno a nominare un loro Coordinatore Regionale dandone immediata comunicazione alla Segreteria Nazionale per la successiva ratifica e cooptazione del Consiglio Nazionale come Consigliere Nazionale sino al prossimo Congresso.

Organizza in collaborazione con i Presidenti Provinciali, il Raduno Regionale e collabora con l'Ufficio di Presidenza Nazionale, qualora la propria Regione ne venisse interessata, all'organizzazione dei Raduni Nazionali.

Al Coordinamento Regionale è affidato il compito di determinare i criteri per la definizione della quota annuale che ogni Sezione dovrà fornire al Coordinatore per l'espletamento delle sue funzioni.

In ottemperanza a quanto enunciato all'art. 29 dello Statuto, ha l'obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno, di portare a conoscenza dei Presidenti delle Sezioni di propria competenza, i risultati del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione Nazionale e approvati dal Consiglio Nazionale nei termini stabiliti.

Avverso l'adozione di provvedimenti disciplinare nei suoi confronti, il Coordinatore Regionale può ricorrere al Collegio Nazionale di Proibiviri.

ART. 24 - REFERENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Di ogni attività svolta dall'Associazione Nazionale o dalle Sezioni Provinciali, di ogni iniziativa o progetto elaborato, ne deve essere data precisa e puntuale informativa al proprio Referente, al fine di ottenere e mantenere un aggiornato e costante rapporto fra Dipartimento e Associazione e tra Comando e Sezione utile alla vita associativa.

ART. 25 - CERIMONIERE NAZIONALE

I compiti e le funzioni del Cerimoniere Nazionale sono definiti dall'Ufficio di Presidenza Nazionale con appropriate norme di indirizzo che tengano conto delle diverse necessità e dell'importanza delle manifestazioni stesse.

Il Tesoriere Nazionale, per le sue competenze finanziarie generali, viene delegato dall'Ufficio di Presidenza a seguire i rapporti con il responsabile organizzativo delle manifestazioni, mentre il cerimoniere dovrà rapportarsi, al fine di assicurare alle sue proposte, la necessaria e coerente integrazione con il programma operativo più generale, con il responsabile organizzativo.

Il Cerimoniere infine, non potrà assumere nessun impegno, anche di carattere economico, in nome e per conto dell'Associazione, se non autorizzato esplicitamente dal Tesoriere d'intesa con il responsabile organizzativo dell'evento, che tengono conto delle indicazioni finanziarie del bilancio preventivo.

Art. 26 – Commissioni di Settore
Vale Statuto

ART. 27 - DURATA DELLE CARICHE
Vale Statuto

ART. 28 - SPETTANZA PER LE CARICHE SOCIALI
Vale Statuto

ART. 29 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.F.- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il patrimonio posseduto dalle Sezioni Provinciali preesistenti alla costituzione dell'Associazione Nazionale, all'atto dell'adesione alla struttura Nazionale, rimane di proprietà indivisibile dei Soci iscritti negli elenchi della preesistente Sezione Provinciale.

ART. 30 - NORME DISCIPLINARI

Vale Statuto

ART. 31 - RICORSI
Vale Statuto

ART. 32 - CESSAZIONE DA SOCIO

La cessazione da Socio, contemplata nello Statuto, con particolare riferimento all'art. 32, lett. B. comporta la perdita dell'uso dell'abito sociale e degli altri capi di vestiario ricevuti che dovranno essere restituiti alla ANVVF, e per essa ai rispettivi Presidenti di Sezione.

ART. 33 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF.

Vale Statuto

ART. 34 - MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO
Vale Statuto

ART. 35 - NORME GENERALI

E' compito della Sezione Dipartimentale attraverso la elaborazione delle specificità del proprio Statuto, definire in coerenza con lo Statuto Nazionale, le relative competenze.

**ART.36 - DISPOSIZIONI CIRCA LA RESPONSABILITA'-CONFLITTO DI INTERESSI-
RESPONSABILITÀ.**

Vale Statuto

ART. 37 - FORO COMPETENTE
Vale Statuto

ART. 38 - NORME DI ATTUAZIONE
Vale Statuto

LEGENDA DELLE MODIFICHE APPROVATE AL REGOLAMENTO

Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione di CERVIA del 16/17 giugno 2015

Fa parte del presente Regolamento Nazionale la Delibera Consiliare approvata nella seduta del 19-20 e 21 aprile 2016 – Elezione del Coordinatore Regionale o Vice in caso di cessazione dalla carica dopo la elezione avvenuta nell'ultimo Congresso Ordinario.

Il Consiglio Nazionale nella riunione di Cervia del 5 e 6 aprile 2017 ha approvato le integrazioni agli

articoli di seguito indicati: Generalità – art. 4 comma 2 – art. 5 punto 3 e aggiunto il punto 4 – art. 7 – art 9 comma 3 e la cancellazione della estensione “Qualora la Sezione proponente chiede l’esenzione del pagamento della quota sociale, il Socio d’Onore non può esercitare il diritto di voto ma conserva il diritto di parola” - art. 16.

Il Consiglio Nazionale nella riunione del 18 e 19 luglio 2017 ha approvato la delibera: Linee di gestione- circa le modalità di consultazione del C.N.

Il Consiglio Nazionale nella riunione del 27,28 e 29 novembre 2019 ha approvata la delibera art 2 con inserimento lettera “f” – Modifica art.16 punto 1 comma 1 - Ratifica della modifica dell’Art. 6 ultimo comma.

Via Soriano n.1 – 00178 ROMA – Tel. Fax 06 7183780
www.anvfv.it -
info@anvfv.it - anvfv@pec.it – segreteria@anvfv.it